



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

C.A.P. 28053 – TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

ORDINANZA N 103 DEL 26-08-2025

Oggetto:

Misure per contrastare l'abuso di alcolici e le problematiche correlate in occasione della manifestazione denominata "CASTELLETTO IN FESTA - NOTTE BIANCA" organizzata dal distretto urbano del Commercio che si terrà il giorno sabato 30 agosto 2025 dalle ore 16:00 alle ore 01.00 di domenica 31 agosto 2025

IL SINDACO

Premesso:

- che il Distretto del Commercio di Castelletto Sopra Ticino, unitamente al Comune di Castelletto Sopra Ticino organizza una manifestazione denominata "CASTELLETTO IN FESTA – NOTTE BIANCA" che si terrà il giorno Sabato 30 agosto 2025 dalle ore 16:00 alle ore 01.00 circa di domenica 31 agosto 2025, nel centro storico cittadino;
- che nell'ambito della manifestazione sono previste attrazioni per bambini, giochi, musica dal vivo, stand gastronomici, stand tematici e si prevede una buona affluenza di persone anche di giovane età all'interno del perimetro del centro storico che, per l'occasione, verrà interdetto al transito veicolare;
- è necessario apprestare idonee misure atte a prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo, che potrebbero pregiudicare lo svolgimento dell'evento e il godimento dello stesso da parte dei partecipanti;

Considerato che in occasione del suddetto evento, l'utilizzo di contenitori in vetro e lattine nell'area interessata dalla manifestazione rappresenta un pericolo per la pubblica incolumità, potendo costituire una delle principali concause di danni anche gravi a persone e cose e, considerando che gli stessi contenitori, se abbandonati al suolo, possono trasformarsi in possibili fonti di pericolo, soprattutto in situazioni di assembramento e di particolare eccitazione, nonché di pregiudizio per il decoro delle aree pubbliche e private, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto;

Richiamato l'art. 21 del Regolamento di Polizia Urbana adottato dal comune di castelletto Sopra Ticino, che al comma 1 prevede : *"Ferme restando le prescrizioni inerenti la raccolta differenziata, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita."*

Richiamato l'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prevede: 1. *"Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro."*

1-bis La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. 2.L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

Ravvisata pertanto la necessità di adottare idonei provvedimenti atti a prevenire episodi di inciviltà e vandalismo, nonché pericolo derivanti dall'uso di contenitori in vetro, lattine in alluminio, per il consumo e la somministrazione dalle ore 18:00 di sabato 30 agosto 2025 alle ore 02:00 di domenica 31 agosto 2025 nel corso della manifestazione denominata "CASTELLETTO IN FESTA – NOTTE BIANCA" organizzata dal Distretto del Commercio di Castelletto Sopra Ticino, unitamente al Comune di Castelletto Sopra Ticino, che si svolgerà nelle vie del Centro storico cittadine opportunamente segnalate ed inibite al transito veicolare;

Considerato inoltre:

- che è indispensabile prevenire e contrastare comportamenti che possono favorire il fenomeno dell'abbandono al suolo di bottiglie di vetro all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali, pregiudicando anche la pulizia e il decoro del centro storico interessato dalla manifestazione e che il vetro frantumato può costituire un pericolo per il regolare svolgimento della manifestazione e fruibilità degli spazi dedicati;

- che è pertanto necessario vietare l'utilizzo di contenitori in vetro e/o lattine che, oltre a incrementare il fenomeno di inciviltà legato all'insudiciamento delle pubbliche vie, potrebbero, in soggetti alterati dall'alcol, essere forieri di pericolo alla pubblica incolumità degli avventori della manifestazione citata;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.L.gs 18.08.00 n° 267 e s.m.i che:” *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.*

Visti:

- Il Decreto del Ministro dell'Interno 05/08/2008;
- Visto l'art. 21 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Castelletto Sopra Ticino;
- La Legge 698/81;
- l'art. 50, COMMA 5, del D.L.gs 18.08.00 n° 267 e s.m.i;
- L'art. 650 del C.P.;

Ritenuto pertanto concretamente di individuare come zone soggette al presente divieto:

- a) le aree interne al perimetro del c.d. centro storico: Via Caduti Libertà, dall'intersezione con via Repubblica a Piazza F.lli Cervi, Piazzale Cottolengo, Piazza F.lli Cervi, via Marconi, via

- Gramsci, Piazza Matteotti, vicolo Garibaldi, vicolo Pessina, vicolo Mazzini, via Cavour, Piazzale Padre Cleto, via Verdi, via Roma, via San Carlo;
- b) nell'intera area del parco D. Sibilìa;

ORDINA

Dalle ore 18:00 di sabato 30 agosto 2025 alle ore 02:00 di domenica 31 agosto nel perimetro del centro storico urbano ove si terrà la manifestazione denominata “CASTELLETTO IN FESTA – NOTTE BIANCA” ovvero:

- le aree interne al perimetro del c.d. centro storico: Via Caduti per la Libertà, dall'intersezione con via Repubblica a Piazza F.lli Cervi, Piazzale Cottolengo, Piazza F.lli Cervi, via Marconi, via Gramsci, Piazza Matteotti, vicolo Garibaldi, vicolo Pessina, vicolo Mazzini, via Cavour, Piazzale Padre Cleto, via Verdi, via Roma, via San Carlo;
- nell'intera area del parco D. Sibilìa;

IL DIVIETO

1. di consumare nonché detenere (a scopo di verosimile immediato consumo), ogni genere di bevanda in contenitori di vetro o in latta, che possano costituire pericolo e se abbandonati, favorire insudiciamento, episodi di inciviltà e vandalismo;
2. ai gestori dei pubblici esercizi della somministrazione nonché ai gestori degli esercizi di vicinato ovvero ai titolari di autorizzazioni alla vendita e/o somministrazione di alimenti su aree pubbliche ricadenti all'interno del perimetro interessato dalla manifestazione di somministrare e/o vendere per asporto bevande in contenitori di vetro o latta.

Sono esclusi dal divieto:

- il consumo di bevande all'interno di locali chiusi ove i titolari e coloro addetti alla somministrazione avranno cura di vigilare affinché i consumatori non portino i bicchieri ed altri analoghi contenitori, le bottiglie, le lattine all'esterno del locale;

DISPONE ALTRESI'

dalla mezzanotte alle ore 02:00 di domenica 31 agosto 2025 ai soggetti e nelle analoghe aree di cui ai punti precedenti è fatto divieto di somministrare bevande classificate come superalcoliche

AVVISA CHE

- a) L'inosservanza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lvo 18 agosto 2000 n° 267 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.
- b) Agli Agenti ed Ufficiali di P.G. è demandato di far osservare la presente Ordinanza.

INFORMA

- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Comandante della Polizia Locale;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;
- che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre:

- a) ricorso gerarchico al Prefetto di Novara entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- b) ricorso al T.A.R. Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i);

DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia trasmessa al Comando Stazione carabinieri di Castelletto Sopra Ticino;
- b) sia comunicata al Comando di Polizia Locale;
- c) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- d) sia trasmessa al soggetto organizzatore dell'evento affinché la comunichi agli interessati (pubblici esercizi, della somministrazione, esercizi di vicinato, esercenti commercio su area pubblica).

IL SINDACO
F.to Massimo Stilo